



**ORDINE
PSICOLOGI
REGIONE
PUGLIA**



Ministero della Giustizia

*Dipartimento della Giustizia Minorile e di comunità
Ufficio Interdistrettuale per la Puglia e la Basilicata*

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA

il **Consiglio regionale dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia** (di seguito, per brevità, "CROP"), con sede in Bari, Via F.lli Sorrentino 6, nella persona del suo Presidente *pro tempore*, dott. Antonio DI GIOIA

E

il **Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Ufficio Interdistrettuale per la Puglia e la Basilicata** (di seguito, per brevità, "UIEPE"), con sede in Bari, v. Marin, 3, nella persona del Direttore reggente, dott. Pietro GUASTAMACCHIA.

PREMESSO CHE

- il DPCM 15 giugno 2015, n. 84, il DM 17 novembre 2015 e il DM 23 febbraio 2017, nell'ambito della nuova organizzazione del Ministero della Giustizia, attribuiscono all'UIEPE, oltre alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività degli uffici distrettuali e locali, anche compiti di promozione di iniziative progettuali in raccordo con enti pubblici e privati;
- l'Ordine degli Psicologi è un ente pubblico non economico, istituito con la l. n. 56/1989 e rappresentato sul piano regionale dal CROP, ente pubblico che, fra le altre attribuzioni, promuove la professione di psicologo e cura la tutela degli iscritti e del pubblico attraverso la vigilanza sull'applicazione delle norme che regolano l'accesso alla professione e l'osservanza del codice deontologico;

CONSIDERATO CHE

è interesse congiunto promuovere nella collettività stili di vita orientati al rispetto delle norme e al benessere e alla salute psicologica.

Tutto quanto precede premesso e considerato quale parte integrante del presente accordo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

Finalità dell'accordo è migliorare le capacità di conseguire i rispettivi obiettivi istituzionali attraverso un rapporto di collaborazione fra le parti.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

Il CROP e l'UIEPE, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, intendono realizzare tale finalità attraverso attività di collaborazione, da realizzare in

modo aperto all'apporto di altri enti pubblici e privati del territorio, nei seguenti settori di interesse comune:

A) – Attività di ricerca.

Saranno promossi progetti di studio e ricerca in relazione al trattamento dei soggetti impegnati in programmi previsti per l'esecuzione delle misure e delle sanzioni di comunità, anche per aree tematiche, oppure in materia di devianza e di percorsi di inclusione sociale, inclusa la possibilità di partecipazione congiunta a programmi e progetti di ricerca nazionali e/o internazionali.

B) – Attività formativa e di aggiornamento professionale.

Si offre la reciproca disponibilità alla progettazione e alla realizzazione di corsi e seminari, cicli di conferenze e, comunque, di ogni attività che abbia per oggetto attività formative inerenti alle proprie competenze.

Potranno essere incluse nella programmazione annuale dell'UIEPE, nei limiti consentiti dai fondi disponibili, iniziative di formazione congiunta per il personale di servizio sociale e gli esperti psicologi che prestano la propria attività professionale per supportare i processi operativi di esecuzione di sanzioni e misure di comunità, ai sensi dell'art. 80 o.p.; nei limiti delle possibilità, a tali attività potranno prendere parte anche altri psicologi, su indicazione del CROP.

Inoltre, il CROP potrà assicurare consulenze sui temi connessi alla relazione d'aiuto, all'interazione con le persone sottoposte a provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, all'attività multiprofessionale.

C) – Attività di promozione del benessere del personale.

Potranno essere concordate consulenze individuali e di gruppo, finalizzate a rinforzare le capacità di resilienza degli operatori e le potenzialità dei gruppi di lavoro, attraverso momenti di confronto, riflessione, elaborazione, aggregazione, anche con tecniche di rilassamento.

D) – Attività di prevenzione della devianza.

Si concorda sulla opportunità di avviare iniziative congiunte (come gruppi di lavoro, dibattiti pubblici, seminari interprofessionali, interventi nelle scuole, ecc.) di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, nonché prevenzione primaria e secondaria della devianza, con particolare riguardo all'uso di stupefacenti e alcool e alla commissione di reati.

L'elenco che precede non deve intendersi a titolo esaustivo; pertanto ulteriori attività, diverse da quelle già previste, potranno essere eventualmente definite di comune intesa tra le parti a corollario del presente accordo, per realizzarne le finalità.

Articolo 3 – Coordinamento, sviluppo e monitoraggio

Le parti costituiscono un gruppo di coordinamento congiunto, composto da due membri titolari e due supplenti per ciascuna istituzione, membri da individuare con separati provvedimenti.

Il gruppo di coordinamento si riunirà con cadenza periodica, almeno una volta ogni sei mesi, ovvero su richiesta di una delle parti, qualora si renda necessario, per realizzare la programmazione e il coordinamento delle attività previste dall'art.2, inclusa la valutazione di eventuali proposte di miglioramento e di sviluppo delle predette attività e del presente accordo, nonché il loro monitoraggio.

La partecipazione alle attività del gruppo è a titolo gratuito.

Articolo 4 – Oneri economici

CROP e UIEPE concordano che il presente accordo non comporta oneri economici e che le spese ed i costi necessari per la sua esecuzione restano a esclusivo carico della parte che li ha sostenuti, salvo diverso specifico accordo e/o l'accesso a fonti di finanziamento esterne.



Articolo 5 – Durata

Il presente accordo ha durata triennale ed entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e si rinnova tacitamente per la stessa durata per una volta, salvo disdetta scritta da una delle parti; in tal caso, verranno comunque portate a termine le iniziative già programmate e/o avviate. Saranno possibili ulteriori rinnovi con apposita nota sottoscritta dalle parti.

L'accordo si intende automaticamente aggiornato e integrato dalle eventuali modifiche, intervenute durante la sua durata, derivanti da disposizioni di legge.



È fatta salva la possibilità per le parti di risolvere consensualmente il presente protocollo in ogni momento, mediante atto scritto e senza oneri aggiuntivi, impegnandosi a garantire il completamento delle attività già programmate e/o avviate.

Il presente accordo si compone di tre pagine e viene sottoscritto in doppio originale.

Bari, 18 OTTOBRE 2017

Per il Consiglio Regionale
dell'Ordine degli Psicologi della Puglia

Il Presidente
dott. Antonio Di Giò



Per l'Ufficio Interdistrettuale
per la Puglia e la Basilicata

Il Direttore reggente
dott. Pietro Guastamacchia

